

PATTI PARASOCIALI EX ART. 16, C. 2, LETT. C) TUSP
FRA I COMUNI SOCI DI SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI S.R.L. PER
L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO IN FORMA CONGIUNTA SULLA
SOCIETA' SCA SRL PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L'anno.....ilgiorno.....delmese
di.....in.....presso.....,fra

- Comune di(codice fiscale.....) rappresentato da.....nato a
.il....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;
- Comune di(codice fiscale.....) rappresentato da.....nato a
.il....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- Comune di(codice fiscale.....) rappresentato da.....nato a
.il....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- Comune di(codice fiscale.....) rappresentato da.....nato a
.il....., giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- **Servizi Comunali Associati Srl**, codice fiscale e partita IVA.....rappresentata
da.....

Premesso

- che in data 23/03/1998 con atto Rep. 68087 è stata costituita la società SCA SRL a totale partecipazione pubblica con la finalità di gestione del S.I.I. per i Comuni di Alassio, Laigueglia e Villanova d'Albenga;
- che in data 07/05/2019 è subentrato nella compagine sociale il Comune di Albenga;
- che SCA srl ha capitale totalmente pubblico e opera a favore dei seguenti soci pubblici ai sensi della normativa sull' "in house providing".
- che ai sensi delle direttive comunitarie nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE ciascuna Amministrazione Comunale, in qualità di socio, deve poter esercitare sulla società "in house":
 1. un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
 2. un **controllo congiunto** quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;*
- che i medesimi principi sono stati codificati successivamente dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 *Codice dei contratti pubblici* e dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
 - che, pertanto, il controllo analogo non ha matrice civilistica bensì di tipo amministrativo e si intende come controllo gestionale e finanziario stringente sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come *longa manus* del socio pubblico;
 - che in particolare ai sensi dell'art. 5 comma 2 del richiamato D.Lgs. 50/2016 *“(…) Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore”*;
 - che al fine di garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla SCA srl;
 - che, nell'ottica delineata, risulta opportuno l'utilizzo dello strumento convenzionale per l'esercizio congiunto dei poteri di decisione, indirizzo e controllo in capo ai soci nella loro soggettività istituzionale, a prescindere dalla misura della partecipazione azionaria, e in forma tale da garantire a ciascun socio l'effettiva partecipazione alla gestione della società.

Tutto ciò premesso i sopraindicati legali rappresentanti dei relativi enti convengono:

Art. 1

Oggetto, definizioni, riferimenti e principi generali

1. Con i presenti Patti Parasociali i Comuni soci della Servizi Comunali Associati SCA srl intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere assoluto di indirizzo, direzione, coordinamento e supervisione per garantire attuazione al controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi e tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e di controllo unitarie ancorché provenienti da soggetti distinti.

2. Ciò viene effettuato non solo attraverso il potere di nomina degli organi sociali ma, altresì, attraverso l'apposito organismo di coordinamento tra tutti i soci pubblici e dell'unità tecnica di controllo di cui al successivo articolo 3, con poteri di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.

Art. 2

Modalità di attuazione generale del controllo

1. I soci, conformemente alla normativa comunitaria e nazionale, esercitano il controllo analogo sulla società SCA srl con le seguenti modalità:

a. in fase preventiva attraverso la programmazione e definizione degli obiettivi strategici e operativi

b. in fase contestuale attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'andamento della gestione nonché l'analisi e la definizione degli schemi dei contratti di servizio;

c. in fase successiva attraverso l'analisi, in sede di rendiconto, dei risultati raggiunti.

2. Il controllo è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra la politica aziendale e obiettivi e indirizzi dei soci ed della capacità della Società di perseguire l'equilibrio economico – finanziario.

3. Il controllo si estende, altresì, sulla capacità di rendere servizi qualitativamente e quantitativamente rispondenti ai bisogni della collettività

Art. 3
Organi del controllo analogo congiunto

1. Gli enti soci esercitano sulla società SCA SRL i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo analogo a carattere generale e in tutte le sue fasi attraverso:
 - a) la Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico
 - b) l'Unità tecnica di controllo permanente.

Art. 4
La Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico

1. La Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico opera presso la sede societaria, o in altro luogo opportuno, ed è composta da tutti i sindaci degli enti locali soci o loro delegati, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. La prima riunione della Conferenza è convocata, entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, dal Sindaco del comune che ha la maggioranza del capitale sociale.
3. La Conferenza, nella sua prima riunione, nomina al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
4. Essa si riunisce su convocazione del Presidente, che ne dirige i lavori, con tanti componenti che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale, ogni qualvolta sia necessario, e, comunque almeno due volte l'anno, esprimendosi con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.
5. E' facoltà degli enti conferire deleghe, anche plurime, per singole riunioni al rappresentante di altro comune.
6. Alle riunioni possono essere invitati il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e/o gli amministratori con delega sociale.

7. Delle riunioni e delle relative decisioni assunte viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, in ordine al funzionamento ed all'organizzazione della Conferenza, si provvederà con eventuale disciplina di organizzazione dell'organismo approvato a maggioranza dei componenti.

9. La società SCA srl individua al suo interno l'ufficio ed il personale referente verso il Comitato di indirizzo strategico e di controllo.

Art. 5

Funzioni della Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico

1. La Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico costituisce la sede per esercitare attività di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e funzioni propulsive nei confronti degli organi societari, nonché per definire posizioni comuni sulle deliberazioni che i soci sono chiamati ad assumere in tale sede.

2. Il controllo è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra la politica aziendale della Società e gli obiettivi e gli indirizzi dei soci pubblici.

3. A tal fine alla Conferenza spetta la disamina preventiva di tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei soci sulle quali esprime pareri vincolanti entro giorni 10 dalla ricezione della documentazione completa, che a tal fine viene depositata presso la segreteria della Società ove opera la Conferenza di coordinamento ed indirizzo strategico previo avviso inviato ai Comuni soci.

4. In caso di mancata espressione di pareri, di osservazioni e di rilievi nel termine di cui al punto 3 che precede, la Società prescinde dall'autorizzazione preventiva, salvo darne comunicazione al presidente della conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico per iscritto prima dello svolgimento dell'assemblea dei soci.

5. I verbali di tutte le assemblee dei soci nonché l'elenco delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo della Società, le relazioni e gli eventuali rilievi del collegio sindacale e dell'organo di revisione sono tempestivamente trasmessi alla Conferenza.

6. La Conferenza ha facoltà di istituire, a titolo consultivo, tavoli tecnici temporanei per la verifica della qualità dei servizi resi dalla società e del rispetto dei contratti di servizio, ai quali sono tenuti a partecipare il responsabile del servizio o suo delegato del/dei Comune/i di volta in volta interessato/i. Dell'esito dei tavoli tecnici verranno redatti appositi verbali.

7. La Conferenza svolge la sua attività senza oneri economici.

Art. 6

Unità tecnica di controllo permanente

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo tecnico-gestionale è istituita l'Unità tecnica di controllo permanente formata da tanti componenti quanto sono i soci, dirigenti o funzionari individuati dai rispettivi Sindaci, o loro delegati in caso di impedimento, scelti fra il personale dei comuni soci.

2. L'Unità tecnica di controllo permanente, che si riunisce presso la sede del Comune di Alassio, presso il quale la società provvederà ad inviare la documentazione necessaria per effettuare il controllo, individua al suo interno il Presidente cui spetta il potere di convocare l'organo.

3. Al fine di assicurare il raccordo con la Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico, a quest'ultima sono inviate le convocazioni delle riunioni dell'Unità tecnica di controllo permanente.

4. L'Unità di controllo, ove lo ritenga necessario od opportuno, può richiedere la partecipazione alle sue sedute dei componenti degli organi di governo della Società.

5. L'attività dell'Unità di controllo è svolta senza oneri finanziari a carico dei Comuni soci.

Art. 7

Funzioni di coordinamento e di indirizzo strategico (Controllo preventivo)

1. La funzione di coordinamento e di indirizzo strategico svolta dalla Conferenza è intesa come definizione delle strategie, assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve, medio e lungo periodo nonché come definizione delle decisioni più significative della politica aziendale che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici.
2. Tale funzione è esercitata sia in forma propulsiva che attraverso poteri inibitori in grado di disinnescare iniziative contrastanti con gli interessi degli enti soci.
3. Alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico spetta la disamina preventiva dei seguenti atti:
 - a) Budget di previsione economico e finanziario, redatto su base annuale e pluriennale, corredato da una relazione dell'organo di amministrazione ed eventuali sue variazioni
 - b) Bilancio di esercizio
 - c) Piano degli obiettivi annuali
 - d) Criteri e discipline per l'affidamento di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori per importi superiori ai 150.00,00 Euro
 - e) Piani industriali
 - f) Piano degli investimenti
 - g) Proposte di atti relativi ad alienazioni/acquisizioni di beni immobili
 - h) Proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni
 - i) Atti di programmazione/modifica dell'assetto organizzativo interno e politiche assunzionali

4. Tutti gli atti sottoposti al parere vincolante sono trasmessi alla Conferenza almeno entro almeno dieci giorni antecedenti il termine fissato per la riunione degli organismi societari. Eventuali altri atti richiesti dalla Conferenza sono trasmessi tempestivamente e, comunque, in un termine utile alla espressione preventiva del parere.

5. Ove gli organi societari non provvedano all'invio degli atti di cui ai precedenti commi ovvero non ottemperino all'eventuale parere vincolante, i soci, previa diffida, comunicano l'inadempienza all'Autorità d'Ambito.

Art. 8

Funzioni di controllo tecnico (Controllo preventivo)

1. Contestualmente all'inoltro alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico, gli atti di cui alle lettere da a) ad l) del comma 3 del precedente articolo 7 vengono inviati all'Unità tecnica di controllo permanente.

2. L'Unità tecnica effettua un controllo di natura amministrativo-contabile in relazione alla conformità degli atti pervenuti alla normativa pubblicitica in quanto applicabile alle società in house.

3. Ove l'Unità tecnica rilevi delle difformità ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico ed alla Società che sarà tenuta a conformarsi.

Art. 9

Funzioni di monitoraggio e di controllo sull'andamento della gestione (Controllo contestuale)

1. Il controllo contestuale si esplica attraverso il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, formalizzati nel Piano degli obiettivi, e sull'andamento della gestione in ordine all'efficienza, efficacia ed economicità, con

l'obiettivo di garantire che la società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo oltre che economico.

2. Esso si esplica attraverso una relazione semestrale, a cura della società sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, da trasmettersi alla Conferenza di coordinamento ed all'Unità tecnica prima della sua sottoposizione all'Assemblea dei soci.

3. In questa sede è possibile individuare eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione della Società e definire e/o modificare gli schemi dei contratti di servizio.

Art. 10

Funzioni di analisi della rendicontazione (Controllo successivo)

1. Il controllo successivo si esplica attraverso la valutazione, in sede di rendiconto degli enti soci, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto degli standard quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio.

2. Per consentire l'attuazione del controllo di cui al presente articolo entro il 31 marzo di ogni anno la Società trasmette alla Conferenza ed all'Unità tecnica un report corredato degli elementi necessari a valutare il grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi ed agli standard dei servizi erogati.

3. In questa sede i soci, per il tramite della Conferenza di coordinamento, possono fornire alla Società indirizzi sulla programmazione successiva.

Art. 11

Metodologia dei flussi informativi

1. Le sopra evidenziate attività di controllo saranno effettuate con lo spirito della massima collaborazione e trasparenza tra gli organi deputati al controllo analogo e la Società.
2. La trasmissione dei dati deve tenere conto delle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alle velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.
3. I documenti, le informazioni ed i dati richiesti dovranno essere inoltrati attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i..

Art. 12

Obblighi della società

1. Gli organi amministrativi della società SCA srl sono tenuti a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi impartiti dai Soci, attraverso gli organi deputati al controllo analogo, ed a uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati assicurandone il tempestivo adempimento pena le sanzioni di cui al successivo art. 16.

Art. 13

Amministratori della società

1. I soci si impegnano affinché sia i componenti degli organi amministrativi che di controllo, fermi i requisiti previsti nello Statuto, siano scelti fra persone con requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, nel rispetto delle leggi vigenti in materia con riguardo alla normativa in materia di equilibrio di genere, alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli enti pubblici e fermi i disposti dell'art. 12 del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 39, dell'art. 5 comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016 n. 135.

2. Il Consiglio di amministrazione, oltre che secondo i poteri conferiti dalla legge, opera in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla presente convenzione.

Art. 14

Salvaguardia dei diritti dei soci

1. La Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico e di controllo, in quanto sede di coordinamento dei soci pubblici, garantisce la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti a prescindere dalla misura dalla partecipazione da ciascuno detenuta.
2. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ciascun ente socio di richiedere ed ottenere dalla Società ogni elemento, dato, informazione e documento relativi sia all'attività nel suo complesso che alla attività specifica gestita nel territorio di competenza e formulare indirizzi, osservazioni e indicazioni in merito a quest'ultima.
3. Se richiesto alle riunioni degli organi di controllo dovranno partecipare i componenti dell'Organo di controllo della società.

Art. 15

Tempi di riscontro alle richieste da parte della società

1. Qualora gli organi deputati al controllo analogo, durante l'esercizio delle proprie funzioni, richiedano documenti o informazioni integrativi, la società è tenuta a darne riscontro con la seguente tempistica:
 - a. entro tre giorni lavorativi per le richieste di semplice evasione
 - b. entro cinque giorni lavorativi per tutti gli atti e le informazioni che richiedono elaborazioni complesse.
2. Resta ferma, in caso di urgenza, la possibilità di abbreviazione dei tempi.

Art. 16

Sanzioni

1. In caso di immotivate, gravi e/o reiterate violazioni da parte degli organi della Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dai soci tali da compromettere la compiuta attuazione del Controllo analogo o in caso di omissione degli obblighi di legge, gli enti soci avviano il procedimento di revoca degli organi sociali e la comunicazione delle inadempienze all'Autorità d'Ambito.

Art. 17

Normativa applicabile e rinvio

1. Per quanto non specificato nella presente pattuizione, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 18

Durata

1. I presenti Patti Parasociali ha durata di anni dieci (in deroga all'art. 2341-bis c. 1 del CC) dalla stipulazione e devono essere costantemente allineati con le clausole dello Statuto.

2. E' vietato il tacito rinnovo.

3. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci pubblici ai presenti Patti Parasociali, ed il venir meno della qualità di socio ne comporta, parimenti, l'automatico recesso.

Art. 19

Sottoscrizione, entrata in vigore e recepimento dei Patti Parasociali

1. L'entrata in vigore dei Presenti Patti Parasociali è subordinata alla sottoscrizione iniziale della medesima da parte di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

2. I presenti Patti Parasociali saranno recepiti dall'Assemblea dei soci di SCA srl che, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di amministrazione/l'organo amministrativo alla sua osservanza.

3. La società SCA srl sottoscriverà i presenti Patti Parasociali, per adesione, in esito all'intervenuta approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e della modifica dello Statuto sociale come convenuto nel presente accordo.

Art. 20

Limiti alle modifiche dello Statuto

1. Modifiche allo Statuto societario, inerenti il controllo analogo congiunto, potranno essere apportate solo previa modifica del presente accordo.

2. Sono fatte salve le modifiche di carattere meramente formale o di adeguamento normativo.

Art. 21

Foro competente

1. Qualsiasi controversia fra le parti in ordine alla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti Patti Parasociali sarà rimessa alla competenza del Foro di Savona.

Art.22

Spese e oneri fiscali

1. Le spese del presente accordo sono a carico dei sottoscrittori in parti uguali.

2. Essa verrà registrata in caso d'uso ad imposta fissa a norma dell'art. 11, Tariffa 1, del D.P.R.131/1986 parte I.